

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 13/2024 del 21 novembre 2024

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

BONUS DA 100 EURO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PUBBLICATO LO SCORSO 19.11 UNA NUOVA CIRCOLARE.

Il 19.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 22/E che ritorna sull'annoso tema del bonus di 100 Euro (o bonus "natalizio" che dir si voglia), come modificato dall'art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167. Si riporta di seguito uno stralcio della circolare.

La novella prevede che, **ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, **nulla disponendo** - contrariamente alla formulazione previgente - **con riferimento al coniuge o all'appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale**. Quindi **non è più richiesto**, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a un nucleo familiare c.d. omogenitoriale.

Ne deriva, quindi, che **il bonus**, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), **spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale**.

L'articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell'articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l'indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità».

Nel caso, dunque, **di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi**, ove siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa.

Per meglio chiarire le esclusioni del comma 2-bis si considerino i seguenti esempi, che si basano sull'ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l'uno con l'altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 76

del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico - con la sig.ra Bianchi - e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus).

La legge 76/2016 citata definisce la convivenza nei termini che seguono:

36 ... si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozionarie, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.